

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

N. 1442		del <u>25.09.2023</u>			
	Oggetto: Autorizzazione comodato d'uso, a titolo gratuito, di una pompa portatile per infusione p somministrazione del farmaco Duodopa, da destinarsi alla SSD Malattie Degenerati Neurofisiopatologia del P.O. San Michele dell' ARNAS G. BROTZU. Durata 48 mesi. Ditta AB Srl. PDTD/2023/1533				
		orio dell'Azienda a partire da <u>25.09.2023</u> per 15 giorni consecutivi e er la consultazione			
	S.C. Affari Generali Ufficio Delibere				
Ospedalie	nte Determina era Brotzu O X	zione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda			
PREMESS	5O	che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il < <regolamento beni="" brotzu="" costituenti="" dei="" dell'azienda="" e="" gestione="" il="" immobili="" la="" mobili="" ospedaliera="" patrimonio="" per="">&gt; e che con deliberazione n.2132 del 03.10.2018 è stato approvato il &lt;<regolamento beni="" comodato="" d'uso="" dei="" donazioni="" e="" ed="" gratuito="" in="" l'acquisizione="" per="" prova="" visione="">&gt;;</regolamento></regolamento>			
TENUTO	CONTO che il Dott. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è sta nominato Direttore Amministrativo di questa Azienda e contestualmente collocato aspettativa ai sensi dell'art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;				
CONSIDE	IDERATO che la Direzione Aziendale, con Deliberazione n. 1596 del 23.12.2022, ha confei l'incarico di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica all'Ing. Bruno Facen, per durata dell'aspettativa del titolare;				
VISTA		la nota del 28.07.2023, agli atti di questo servizio, con la quale il Direttore della SSD Malattie Degenerative e Neurofisiopatologia del P.O. San Michele chiede la stipulazione di una convenzione con la Ditta Abbvie Srl per la fornitura in comodato d'uso gratuito di una pompa per la somministrazione del farmaco Duodopa, ed i relativi dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa, compreso di consulenza tecnica e infermieristica;			



segue determina n. 1442 del 25.09.2023

VISTO il contratto di comodato d'uso sottoscritto dalla Ditta ABBVIE Srl e dal legale

rappresentante dell'ARNAS G. Brotzu (All. A fg. 8);

ATTESO che il comodato sarà a titolo interamente gratuito;

ATTESO che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI 62-148 e

in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta produttrice in contradditorio con il personale tecnico di questa Azienda

Ospedaliera;

RITENUTO pertanto, di accogliere la suddetta proposta, che non comporterà alcun onere di spesa

per questa Amministrazione;

VISTI gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di autorizzare il comodato d'uso gratuito, per un periodo di 48 mesi, di una pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa ed i relativi dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa, compreso di consulenza tecnica e infermieristica, destinata alla SSD Malattie Degenerative e Neurofisiopatologia del P.O. San Michele dell' ARNAS G. BROTZU, con la Ditta ABBVIE Srl;
- b) di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità dei beni alle norme di sicurezza;
- di prendere in carico inventariale la suddetta apparecchiatura, con la precisazione che la stessa non comporta alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronto della Ditta offerente.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA Ing. Bruno Facen

IFO Sett. Patrimonio e cespiti Coll. Amm.vo Dott.ssa Paola Quaglioni

Estensore

Coll. Amm.vo Dott.ssa Paola Agus

#### **SCRITTURA PRIVATA**

tra:

ABBVIE Srl, con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), SR 148 Pontina Km 52 snc e con unità locale in Roma Viale dell'Arte n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02645920592, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Massimo Zanin ("SOCIETA" o "COMODANTE");

e

L'Azienda ARNAS G. Brotzu, con sede in Cagliari (CA), Piazzale A. Ricchi n. 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto ("ENTE" o "COMODATARIO");

#### Premesso che

- a) il Comodatario ha richiesto alla Comodante di rendere disponibile una pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa® (di seguito il "FARMACO"), contraddistinta con la denominazione "CADD-Legacy Duodopa Pump" (di seguito il "BENE") ed i dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa. Tale richiesta è collegata alla necessità del COMODATARIO di somministrare ai propri pazienti il FARMACO commercializzato dalla COMODANTE;
- b) la COMODANTE è disponibile a concedere, in comodato d'uso gratuito, al COMODATARIO il BENE;
- c) la SOCIETA', inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella messa a punto del BENE ed è dunque in possesso della necessaria esperienza e professionalità per supportare efficacemente l'ENTE, da un punto di vista tecnico, per il funzionamento del BENE sui pazienti destinatari del trattamento con il FARMACO;
- d) la SOCIETA' è, pertanto, interessata a supportare l'ENTE fornendo a titolo gratuito consulenza tecnica, svolgendo una attività formativa in presenza e/o con modalità a distanza, avente ad oggetto il BENE, rivolta al personale sanitario, al PAZIENTE e ai soggetti che prestano assistenza al PAZIENTE stesso (il "SERVIZIO"), alle condizioni di cui al presente contratto (il "CONTRATTO");
- e) l'ENTE è interessato al SERVIZIO offerto dalla SOCIETA' alle condizioni di cui al presente CONTRATTO.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

- 1. Premesse e Definizioni
  - 1.1 Le premesse fanno parte integrante del CONTRATTO.

A.

Pag. 1 di 8

- 1.2 I termini e le espressioni riportati in lettere maiuscole hanno il significato indicato per ciascuno di essi, e laddove definiti al singolare si intendono anche definiti al plurale, e viceversa.
- 1.3 In questo contratto le seguenti espressioni hanno il seguente significato:

**PAZIENTE** 

Il paziente dell'ENTE dove l'INFERMIERE presta la sua opera.

**INFERMIERE** 

Il personale specializzato della SOCIETA' con incarico di formare e assistere il PAZIENTE, i soggetti che prestano assistenza al paziente stesso e il personale sanitario relativamente alla gestione tecnica del Bene, al fine di garantirne un corretto utilizzo nella salvaguardia della salute del PAZIENTE. La SOCIETA', per le attività svolte dall'INFERMIERE, potrà avvalersi anche di soggetti terzi all'uopo incaricati dalla SOCIETA' e preventivamente comunicati all'ENTE.

- 2 Oggetto dell'INCARICO modalità di esecuzione correttezza e segretezza limitazione di responsabilità
  - 2.1 L'ENTE affida alla SOCIETA' l'incarico ("INCARICO") di rendere a favore dell'ENTE stesso il SERVIZIO attraverso l'INFERMIERE specializzato all'utilizzo del BENE, in coerenza con le esigenze, le indicazioni e le richieste di tempo in tempo manifestate dall'ENTE.
  - 2.2 La SOCIETA' accetta l'INCARICO e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, coordinandosi con l'ENTE.
  - 2.3 Il SERVIZIO sarà reso presso la sede dell'ENTE.
  - 2.4 La SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI della SOCIETA' sono stati adeguatamente formati ed informati sull'applicazione e sull'utilizzo del BENE. Inoltre la SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI sono registrati all'albo professionale e quindi governati dal D.L. 739/1994 e dal codice professionale.
  - 2.5 Gli INFERMIERI della SOCIETA' dovranno ottenere un'autorizzazione scritta firmata dall'ENTE all'accesso alla struttura ospedaliera, per lo svolgimento del SERVIZIO (Allegato 1).
  - 2.6 Per assicurare il SERVIZIO è necessario accedere a dati personali sensibili del paziente e consultare la sua cartella clinica. L'INFERMIERE può accedere alla documentazione del PAZIENTE solo se in possesso dell'autorizzazione firmata dal personale ospedaliero responsabile (Allegato 1).



- 2.7 La SOCIETA' si impegna, inoltre, a mantenere confidenziali le informazioni dell'ENTE di cui possa venire a conoscenza nell'esecuzione dell'INCARICO. Tale obbligo di confidenzialità sarà valido anche successivamente alla cessazione del CONTRATTO.
- 2.8 Qualora l'ENTE non dovesse avvalersi del SERVIZIO le clausole di cui ai punti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 non troveranno applicazione.
- 2.9 L'ENTE concorda espressamente che la SOCIETA', nel rendere il SERVIZIO, possa avvalersi di soggetti terzi, a tal fine incaricati ed in possesso di adeguata qualificazione, conoscenza tecnica e necessaria esperienza. Con il presente CONTRATTO la SOCIETA' informa l'ENTE che ha incaricato la società Healthcare Network Partners Italy srl di svolgere il SERVIZIO. Ogni variazione sarà preventivamente comunicata per iscritto all'ENTE.
- 2.10 L'ENTE si impegna a tenere indenne la SOCIETA' nel caso di richieste di risarcimento danni, non direttamente imputabili alla SOCIETA' stessa, oggetto di procedimenti giudiziali ovvero iniziative stragiudiziali di terzi presuntivamente danneggiati in relazione a e/o per effetto dell'INCARICO.

La SOCIETA' si assume ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del SERVIZIO che siano attribuibili alla SOCIETA'.

## 3 Corrispettivo

- 3.1 La pompa CADD-Legacy Duodopa è concessa al PAZIENTE e all'ENTE in comodato gratuito.
- 3.2 La SOCIETA' fornirà gratuitamente i dispositivi medici necessari.
- 3.3 La SOCIETA' fatturerà il FARMACO al prezzo concordato con l'Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

#### 4 Comodato d'uso

4.1 Il COMODATARIO dichiara di accettare in comodato d'uso gratuito il BENE e di utilizzarlo esclusivamente tramite il proprio personale, con la massima cura e diligenza e a utilizzarlo esclusivamente per la somministrazione del FARMACO al PAZIENTE, restando inteso che il medesimo COMODATARIO sarà responsabile per ogni uso improprio del BENE o che non sia collegato alla somministrazione del FARMACO al PAZIENTE. Il BENE consegnato in comodato d'uso sarà di volta in volta identificato dalle parti mediante apposito modulo di consegna del BENE (Allegato 2) firmato dal responsabile del reparto che prende in carico il BENE stesso per conto dell'ENTE. Nel caso in cui il BENE non sia fornito dalla COMODANTE di volta in volta al COMODATARIO ma quest'ultimo si avvalga dello stesso BENE in modo continuativo (ovvero il COMODATARIO abbia presso la sua struttura un cosiddetto "muletto"), l'elenco



Pag. 3 di 8

- dei BENI presenti presso l'ENTE stesso, ed oggetto del presente CONTRATTO, sarà redatto con separato atto tra le parti.
- 4.2 Il COMODATARIO si obbliga a mantenere e custodire il BENE concesso in comodato con la massima cura e diligenza e/o a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- 4.3 II COMODATARIO non potrà acquistare il BENE dalla COMODANTE.
- 4.4 Il BENE dovrà essere restituito dal COMODATARIO alla COMODANTE alla scadenza di cui all'art. 5.1 oppure prima della scadenza qualora il COMODATARIO per qualsiasi motivo decida di non avvalersi più del FARMACO per la cura dei propri PAZIENTI.
- 4.5 Il BENE dovrà essere restituito dal COMODATARIO alla COMODANTE nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
- 4.6 Per quanto qui non espressamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile.

#### 5 Durata e Recesso

5.1 Il CONTRATTO per la prestazione del SERVIZIO e per il comodato d'uso del BENE è a tempo determinato ed avrà una durata di 48 mesi dal momento della sua sottoscrizione, o comunque fino alla durata del contratto di fornitura del FARMACO (eventuale proroga inclusa). A detta data il contratto cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti e il BENE sarà ritirato dalla COMODANTE.

#### 6 Clausola novativa – Forma scritta

- 6.1 Con la firma del presente CONTRATTO le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente eventuale convenzione orale e/o scritta stipulata fra le parti in relazione all'oggetto del presente CONTRATTO.
- 6.2 Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del CONTRATTO potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata preventivamente da entrambe le parti.

## 7 Cessione del Contratto

7.1 Le parti concordano che la COMODANTE ha facoltà di cedere il presente CONTRATTO ad altre società del gruppo mediante semplice comunicazione di detta cessione al COMODATARIO.

### 8 Comunicazioni

8.1 Qualsiasi comunicazione prevista dalle disposizioni del CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa,

se effettuata per lettera o telegramma, o al momento dell'invio se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:

8.1.1 Se alla SOCIETA', alla sede della stessa in:

AbbVie Srl

Viale dell'Arte n. 25

00144 Roma (LT)

Att.ne: Dott. Massimo Zanin

Fax n.: 06-928922405

8.1.2 se all'ENTE, presso:

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che le parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al CONTRATTO, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

### 9 Foro esclusivo competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione e/o esecuzione o risoluzione del presente CONTRATTO sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.

**ABBVIE Srl** 

**Un Procuratore Speciale** 

Dott. Massimo Zanin

irma // V

data 19 X 23

L'ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO MEDICO

Timbro

Pag. 5 di 8

Firma	data
-------	------

Ai sensi degli articoli 1342 e 1341, secondo comma cod. civ. l'ENTE dichiara di aver specificamente rivisto, compreso ed accettato il contenuto dei seguenti articoli: 2 (Oggetto dell'INCARICO – modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di responsabilità); 4 (Comodato d'uso); 7 (Cessione del contratto); 9 (Foro esclusivo competente).

L'Azienda ARNAS G. Brotzu

D.ssa Agnese Foddis

Timbrø

Firma ....

data .....



# Allegato 1 – Consenso all'accesso dell'Infermiere Specialista ai dati personali dei pazienti

Il Dott		q	uale soggetto incaricato per conto della AB	BVIE Srl, è			
autorizzato	dal	sottoscritto	ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO	MEDICO			
				ad (1)			
accedere alla sti	ruttura osp	edaliera e (2) trattare	e le informazioni personali e cliniche dei prop	ori pazienti,			
anche attraverso	la consult	azione delle cartelle d	cliniche, per l'esecuzione dell'INCARICO e l'ad	empimento			
degli obblighi pre	evisti dalla i	normativa vigente in m	nateria di farmacovigilanza.				
L'ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO MEDICO							
Timbro							
Finns -		data					



# Allegato 2 – Modulo di consegna del Bene

Premesso che:					
– in datala ABBVIE Srl e l'Azienda ARNAS G. Brotzu hanno stipulato una scrittura privata					
avente ad oggetto, tra l'altro, la concessione in comodato d'uso gratuito di una pompa portatile per					
infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa®, denominata "CADD-Legacy Duodopa					
Pump";					
- in data l'Azienda ARNAS G. Brotzu ha richiesto ad ABBVIE Srl di					
rendere disponibile una pompa del tipo sopra descritto;					
Il sottoscritto, in qualità di					
dell'Azienda ARNAS G. Brotzu dichiara che:					
– in data è stata consegnata presso il Reparto una					
pompa "CADD-Legacy Duodopa Pump" Matricola Nr. SN;					
<ul> <li>la pompa è nuova/in buono stato di conservazione, esente da vizi e idonea alla funzione cui è</li> </ul>					
destinata.					
Timbro					
Firma data					

